

2/10 CP
2759 ERON



TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE FALLIMENTARE

Composto dai signori magistrati:

Dott.ssa Salvatore Polto Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Giudice
Dott. Salvatore Leuzzi Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 2/2010 R. Conc. Prev. ad oggetto: omologazione concordato preventivo promosso:

DA

CIR COMPONENTI S.P.A. con sede in Melilli c.da Bondife.

Il collegio,

premessi che il legale rappresentante della società proponente ha ritualmente depositato proposta di concordato preventivo con relativa documentazione;

che con provvedimento di questo Tribunale è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 LF, l'apertura della procedura concordataria ed è stato nominato commissario giudiziale l'Avv. ~~Mario Spadaro~~;

che la proposta concordataria è stata formulata senza suddivisione dei creditori in classi;

che si è svolta per la prima volta l'adunanza dei creditori, ritualmente convocati;

che in esito alle operazioni di voto sono state raggiunte le maggioranze di legge;

che la debitrice ha, dunque, chiesto omologarsi il concordato preventivo proposto;

che l'avv. ~~Italo Basso~~, per conto di ~~Agata Felascano~~+17, ha proposto opposizione all'omologa del concordato;

osserva quanto segue.

L'opposizione va rigettata, per le argomentazioni che seguono, siccome infondata e comunque influente ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge e delle percentuali offerte.

Nel giudizio di omologazione, il tribunale deve verificare la sussistenza attuale dei presupposti di ammissibilità, sia perché tale verifica rientra in una nozione di regolarità della procedura, non limitata ad una regolarità formale, sia per la persistenza del terzo comma dell'art. 173 l. fall., sia perché il tribunale può essere edotto della mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti di ammissibilità a seguito del deposito del parere del Commissario Giudiziale. Il controllo del tribunale si estende alla fattibilità del piano.

In altri termini, rimane intrinsecamente connaturato al sistema del nuovo concordato preventivo un potere di controllo del tribunale finalizzato all'accertamento della perduranza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, condotto non più sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, bensì di tutta l'attività di verifica compiuta su impulso del commissario giudiziale dopo la presentazione del ricorso ed a seguito del decreto di ammissione alla procedura.

Il tribunale conserva in particolare un potere di controllo sulla fattibilità del piano che deve essere coerente con la proposta, serio e concretamente realizzabile sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle realizzabili con l'attività liquidatoria.

In tal senso milita la considerazione basilare per cui, in presenza di una legislazione che delinea una procedura di soluzione della crisi di impresa avente determinate caratteristiche, se le parti intendono liberamente praticarla, non possono che sottostare ai requisiti minimi previsti dall'ordinamento per quel particolare tipo di procedura.

È d'altronde logico che se le parti si accordano per una determinata sistemazione della crisi di impresa e chiedono il sigillo da parte del tribunale, ossia l'omologazione, per goderne gli effetti conseguenti, tra i quali, precipuamente, quello esdebitatorio *erga omnes* previsto dall'art. 184 L.F., l'organo giurisdizionale adito deve poter verificare se l'accordo raggiunto sia in concreto praticabile e attuabile; chè, in caso contrario, si darebbe sistemicamente la stura all'effetto aberrante di dar vita ad un concordato inevitabilmente destinato alla risoluzione.

Seppure non espressamente previsto dall'art. 180 l. fall. - secondo cui il concordato deve essere omologato solamente allorché siano state raggiunte, come nella fattispecie, le maggioranze previste dall'art. 177 l. fall. - permane in capo al tribunale il potere di verificare la fattibilità attuale della proposta concordataria anche in sede di omologazione, atteso che tale requisito rientra fra le condizioni di ammissibilità previste dal legislatore, in mancanza delle quali deve essere pronunciata, ai sensi dell'art. 173 l. fall., la dichiarazione di fallimento del proponente (Trib. Torino, sez. VI, 12 dicembre 2006). Infatti, l'ulteriore giudizio di merito attinente alla convenienza del concordato rispetto al fallimento è riservato al Tribunale nelle sole ipotesi in cui il concordato sia costruito con la suddivisione in classi e soltanto se una o più classi siano dissenzienti (Trib. Torino, sez. VI, 12 dicembre 2006).

Il concordato è destinato ad assumere un ruolo preminente nella gestione delle crisi di impresa, al fine di favorire la competitività e lo sviluppo del sistema economico; specularmente il fallimento è destinato a ricoprire un ruolo sempre più marginale, in quanto procedura "tombale", inadeguata a salvaguardare il residuo valore produttivo dell'impresa e le ragioni dei creditori concorsuali.

In sede di omologazione del concordato, il tribunale ha, dunque, il compito di verificare la fattibilità del piano attraverso un controllo formale e sostanziale di coerenza tra le premesse e le conclusioni della specifica proposta alla luce delle risultanze successive alla ammissione.

In altri termini, che l'art. 180 L.F., nella formulazione derivata dall'entrata in vigore del d.lgs. 169/2007, assegna al collegio un compito di controllo di "regolarità" sulla procedura che attiene proprio al riscontro, da parte sua, del permanere, anche al momento dell'omologazione, dei requisiti di ammissibilità della proposta concordataria e, quindi, *in primis*, della sua fattibilità.

Ove, nella fase di omologazione, si innestino opposizioni, l'oggetto del giudizio sarà, oltre quello di legalità, ex art. 180, terzo comma, L.F. (comunque dovuto) quello dedotto con l'opposizione, il che implica che il tribunale debba entrare nel merito della fattibilità, ove l'opposizione abbia ad oggetto proprio il suddetto requisito, e della convenienza nei soli limiti del quarto comma del medesimo art. 180 c.p.c.

Nel caso di specie, rimane decisamente escluso un controllo sulla convenienza della proposta, sol che si consideri che in ordine a tale aspetto si sono già espressi i creditori con il loro voto.

Nel caso che occupa, stante pure l'assenza della suddivisione in classi dei creditori, la valutazione del requisito della convenienza della proposta è rimessa alla valutazione dei creditori che l'hanno espressa con la votazione, mentre il requisito del controllo della

fattibilità del piano è valutato dal tribunale al precipuo scopo di consentire ai creditori medesimi di votare in modo informato (Trib. Piacenza 1 luglio 2008).

Dunque, il controllo di fattibilità del piano non può travalicare i limiti connessi ai definitivamente espunti giudizi di convenienza e/o meritevolezza imprenditoriale ma deve avere ad oggetto la completezza e la trasparenza di tutti i dati che formano oggetto della proposta concordataria.

Non constano omissioni in ordine alla rappresentazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale della debitrice e alla condizione attuale dei beni nella sua titolarità.

In particolare, nel caso che occupa può evidenziarsi che l'attivo indicato dalla ricorrente appare esistente e si profila, nonostante la locazione in corso, astrattamente capiente rispetto al fabbisogno concordatario, tenendo, d'altronde, presente che lo scostamento dalle percentuali promesse, costituisce alea consapevolmente accettata dai creditori stessi; ritenuto, inoltre, che nel d.lgs. 169/2007 la scelta del legislatore è andata nel senso del ridimensionamento dell'ambito del *cram down* esperibile dal tribunale, in quanto il

giudizio di convenienza, in passato riconducibile al caso in cui una sola classe fosse stata dissenziente, oggi rimane drasticamente limitato all'alveo del concordato con distinzione di classi, quindi all'ipotesi dell'opposizione da parte di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, con grave compromissione dei diritti delle minoranze.

Il requisito della fattibilità non difetta in linea di principio con riferimento al concordato in esame, ove lo si intenda, opportunamente, alla precisa stregua di concreta possibilità per il concordato - nonostante taluni dei beni siano nella disponibilità di soggetti terzi - di raggiungere comunque gli obiettivi proposti dal debitore, in quanto liberamente accettati dalla maggioranza dei creditori.

I primi tre motivi e il motivo 10 dell'opposizione depositata dall'avv. Italo Basso riguardano la scarsa fattibilità del piano per la sussistenza di locazioni e sublocazioni di lunga durata dei beni aziendali e per l'attuale utilizzazione della palazzina degli uffici della CIR da parte di tre società metal meccaniche.

Deve ritenersi che con riguardo alla fattibilità, non fa difetto, nel caso che occupa, pure in rapporto alla condizione attuale dei beni rientranti nel patrimonio della debitrice, la concreta e perdurante idoneità della proposta concordataria a realizzare le varie ipotesi dell'art. 160 l.f. attraverso strumenti, che per un verso appaiono astrattamente idonei, per altro verso si profilano giuridicamente leciti.

Necessita evidenziare, peraltro, che il commissario giudiziale si è opposto alla locazione ulteriore cui CIR Componenti si era obbligata con riferimento all'area di tutti i fabbricati dell'azienda per anni 20.

Ve rilevato, inoltre, che i soggetti che occupassero abusivamente e senza titolo opponibile alla procedura concordataria beni della debitrice sarebbero suscettibili di essere estromessi dalla relativa atitolata detenzione in tempi ragionevolmente esigui.

Quanto al motivo di opposizione volto a segnalare un ammontare del passivo reale superiore al dichiarato (il Comune di Melilli ha un credito ICI/TARSU di euro 326.014,94, la SERIT di 5.666.606,28), giova considerare che le relative deduzioni non escludono l'ammissibilità del concordato, atteso che talune considerevoli somme sono state indicate come già "sgrovate" dal commissario; altri importi risultano oggetto di ampia e articolata contestazione.

Mette punto rilevare che il commissario giudiziale ha evidenziato come le differenze tra gli importi di taluni crediti indicati dalla società proponente ed i crediti precisati da alcuni creditori appaiano semplicemente riconducibili alla mancata contabilizzazione da parte

della CIR di interessi di mora e spese legali maturati dai creditori per le iniziative giudiziarie medio tempore assunte e (nel caso degli istituti di credito) dalla omessa contabilizzazione di interessi di mora, competenze e compensi per la anticipata risoluzione contrattuale, addebitati dagli stessi istituti di credito e non conosciuti dalla società proponente alla data di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura.

Del resto, la differenza di contabilizzazione relativa al Comune di Melilli si lega, in particolare, all'attuale pendenza di contenzioso in ~~Cassazione alla~~ commissione tributaria; la differenza relativa a Serit dipende, per quanto puntualizzato dal commissario giudiziale, da omessi sgravi, nonostante condoni e prescrizione.

Nel caso che occupa, del resto, né dalla relazione ex art. 172 L.F., né dal parere finale ex art. 180 L.F., né *aliunde*, attraverso l'opposizione, è emersa l'esistenza di uno o più debiti non considerati (o considerati in altra, più esigua misura), che valga a compromettere la possibilità di soddisfare i creditori nella percentuale divisa; né, per qualsiasi altro motivo, si è evidenziata, allo stato, avuto riguardo al contenuto dei motivi sottesi alla opposizione, una reale impraticabilità dell'accordo raggiunto, che imponga di negare l'omologazione.

Va rilevato che, alla luce dell'orientamento espresso dalla nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 giugno 2011, n. 13818, in ordine ai criteri che consentono di individuare gli atti di frode suscettibili di condurre alla revoca della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 173 L.F., tali non possono considerarsi neppure gli atti in linea astratta distrattivi compiuti dall'imprenditore in epoca precedente l'inizio della procedura di concordato, quand'anche non indicati nella relativa proposta, qualora i creditori abbiano dato la loro adesione sulla base della relazione di cui all'articolo 161, comma 2, e di quella illustrativa del commissario giudiziale ex articolo 172, L.F., purché in detti documenti siano analiticamente descritti - come nel caso che occupa - tanto lo stato patrimoniale attivo che quello passivo e le operazioni contestate risultino cristallizzate negli atti contabili riconducibili alla società.

Va osservato, peraltro, che il minimo comune denominatore dei comportamenti indicati dall'art. 173, comma 1, L.F., ai fini della revoca dell'ammissione al concordato e della dichiarazione di fallimento nel corso della procedura, è dato dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare; Rilevato che nel concetto di frode ai creditori, applicabile al disposto dell'art. 173 L. F., rientrano quei comportamenti volontari volti a ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori stessi e quindi tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una diversa (ovviamente negativa) valutazione della proposta (cfr. Cass. Civ., 23 giugno 2011, n. 13817).

Necessita considerare che nel caso di specie i beni mobili detenuti in leasing correttamente sono stati espunti dal computo dell'attivo in quanto in relazione agli stessi non consta proprietà formale in capo alla debitrice.

Va rilevato in tal senso che l'espunzione dei beni in leasing anzidetti non costituisce un comportamento volto a pregiudicare la possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di loro competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa; che tale espunzione non è di per sé qualificabile come atto di frode, in quanto non si palesa volta ad occultare parzialmente il patrimonio della debitrice in modo (è in misura) tale da poter alterare la

percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore, tanto da influenzare la maturazione del giudizio dei creditori.

Giova considerare, d'altronde, che ogni diversa valutazione da parte del tribunale fallimentare non farebbe altro che reintrodurre il requisito della meritevolezza apertamente ripudiato dal legislatore della riforma.

Necessita osservare che il commissario non ha evidenziato dismissioni od occultamenti di beni.


Osserva il collegio che nel caso di specie non si riscontra abuso dello strumento concordatario in violazione del principio di buona fede, in quanto non viene in evidenza la prova che determinati comportamenti depauperativi del patrimonio siano realmente tali (le contestate locazioni) e/o siano stati posti, comunque, in essere con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato preventivo, ponendo i creditori di fronte ad una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali, in modo da indurli ad accettare una proposta comunque migliore della prospettiva liquidatoria.

Va evidenziato che, nel caso che occupa, alla luce dei dati riscontrati dal commissario giudiziale, i beni dell'imprenditore appaiono liberi da vincoli "ignoti" al momento della proposta, suscettibili di impedire la liquidazione o ad alterarne apprezzabilmente il valore.

Nel caso di specie non si riscontrano, del resto, avuto riguardo alla locazione in corso, vincoli "sconosciuti" al momento della proposizione del concordato, talché i creditori, sulla base di dati noti in quanto concretamente apprezzabili, hanno, comunque, condiviso la prospettiva liquidatoria loro rappresentata dalla debitrice accettando a maggioranza il rischio di un diverso esito della liquidazione, in tal senso comparando - senza che il tribunale possa far prevalere in questa sede un avviso contrario - la complessiva convenienza della prospettiva prescelta, in rapporto alle alternative praticabili (esecuzione singolare o collettiva in sede fallimentare).

Consta osservare, in altri termini, che il concordato preventivo è costituito da un accordo tra il debitore e i creditori, che si basa su una valutazione prognostica che i creditori compiono a maggioranza, principalmente sulla base della relazione del commissario giudiziale, e che si perfeziona prima dell'omologa; da ciò consegue che non potrà ritenersi il debitore inadempiente quando la liquidazione sarà meno favorevole del previsto. I poteri del tribunale, in siffatto contesto, non possono giungere, in linea di principio, a negare l'omologa allorché la possibile differenza tra percentuale offerta e percentuale concretamente realizzabile sia già stata posta all'attenzione dei creditori e questi abbiano ciò nonostante dato il loro consenso (cfr. la relazione del commissario giudiziale che ha evidenziato l'alea comunque connessa all'esecuzione del concordato, pur esprimendo motivatamente parere favorevole).

Ora, in buona sostanza, affinché il tribunale possa negare l'omologazione all'esito di una valutazione di non fattibilità del piano sembrerebbero dover sussistere due altre condizioni, non riscontrabili nel caso di specie, avuto riguardo ai motivi dedotti in opposizione: 1) che il peggioramento delle prospettive di attuazione del piano concordatario deve essersi verificato in epoca successiva alla approvazione della proposta da parte dei creditori (in tali casi è necessario tutelare l'interesse dei creditori pregiudicati dal fatto di essersi espressi in relazione ad una proposta non più valida ed attuale); 2) che lo scostamento dalle prospettive di realizzazione della proposta, rispetto a quelle sulle quali si è impennata l'approvazione, deve essere significativo e non di scarsa rilevanza (Trib. Milano, 25 ottobre 2007).



Mette punto osservare, inoltre, che l'accertamento del tribunale in ordine alla fattibilità del piano presentato in sede di concordato preventivo ed alla possibile incidenza di sopravvenienze passive e di fatti nuovi deve essere condotta tenuto necessariamente conto delle situazioni rappresentate ed illustrate dal commissario ai creditori in adunanza, dovendosi ritenere che detti creditori, proprio perché approfonditamente informati dell'incertezza dei possibili esiti della liquidazione, ne abbiano accettato il rischio, perlomeno nei limiti tracciati dalle previsioni e valutazioni effettuate dalla società ricorrente e dal commissario giudiziale (Trib. Milano, 25 ottobre 2007).

Consta osservare, peraltro, nel caso che occupa non v'è incidenza deleteria né di sopravvenienze passive, né di fatti nuovi. Né si ravvisa in concreto la denunciata violazione del divieto di alienazione o cessione a terzi dei beni finanziati ex lege n. 488/92, attesa la persistente identità della destinazione produttiva dei beni medesimi.

Va poi osservato che il consulente tecnico, ing. ~~Giuseppe Spadaro~~, ha stimato i beni con metodologia ineccepibile e argomentazioni improntate alla coerenza, talché le risultanze della sua attività, per come esposte, appaiono prive di carenze, errori, lacune, aporie.

Ora, avuto riguardo alle emergenze peritali, non sussistono beni che, in linea di principio si profilino invendibili sul mercato. Del resto, i meccanismi di sicurezza di cui si denuncia l'assenza sono suscettibili di essere messi in opera; le lastre di amianto di cui si lamenta l'esistenza sono asportabili ed eliminabili.

Va osservato, inoltre, che i licenziamenti del 3.1.2011, sintomatici della crisi, non escludono ontologicamente la superabilità della medesima proprio in base al meccanismo concordatario ed evidenziano la persistenza della attività della debitrice fino a tale data.

Quanto alla deduzione secondo la quale non si possono soddisfare i privilegiati con beni anziché con denaro, deve rilevarsi che la prospettiva liquidatoria è suscettibile di garantire proprio la soddisfazione pecuniaria dei crediti e che, in ogni caso, vale la necessaria e rigorosa applicazione del principio maggioritario, propugnato dalla riforma, ai fini dell'accogliibilità della proposta.

Rileva inoltre il collegio che i t.f.r. sono stati computati nell'attivo.

In ultima analisi, attesa la regolarità degli atti e il voto positivo espresso dalla maggioranza dei creditori in sede di adunanza, sussistono i presupposti per l'approvazione della suddetta proposta, in conformità al disposto dell'art. 180 LF;

Tanto premesso, sussistono giusti motivi, a tenore della complessità delle questioni investite dalla valutazione del tribunale, per la compensazione delle relative spese tra le parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 180 L.F;

rigetta l'opposizione proposta dall'Avv. ~~Luigi Basso~~ per ~~Agente Scudato~~ + 17;
compensa le spese dell'opposizione;

omologa il concordato preventivo proposto da CIR COMPONENTI S.P.A., con sede in Melilli c.da Bondifè, alle condizioni indicate nella proposta;

nomina commissario liquidatore l'Avv. ~~Massimo Spadaro~~, già commissario giudiziale, che provvederà al compimento dell'attività di liquidazione in base al programma concordatario;

dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, per la parte in contestazione, siano versate entro il termine di adempimento del concordato mediante deposito del relativo importo in libretto di deposito bancario vincolato al giudice delegato alla procedura, posticipandosi lo svincolo di dette somme in esito alla definizione dei relativi giudizi;

delega il giudice delegato per la determinazione di ogni altra eventuale modalità esecutiva;

manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al commissario giudiziale e liquidatore il quale darà notizia ai creditori del presente decreto;

dispone la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 L.F.

Siracusa, il 4.11.2011

Il Giudice rel.

Il Presidente ^{del}

Scudone Lupini

Polito

be

II CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI
11 NOV 2011
Direttore Amministrativo Dott. Renato Chirico